

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 17 del 15 febbraio 2019

Proroga termine di presentazione delle domande di accesso ai benefici della misura investimenti del Programma nazionale di sostegno per la viticoltura per l'annualità 2019/2020. Regolamento (UE) n. 1308/2013, art. 50. DGR 15 gennaio 2019 n. 22.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto, visto il Decreto Ministeriale n. 1786 del 14 febbraio 2019 si proroga il termine di presentazione delle domande intese a beneficiare degli aiuti previsti dalla misura Investimenti del Programma di sostegno, di cui alla DGR n. 22 del 15 gennaio 2019 e previsti per il 15 febbraio, sino alla data del 25 febbraio 2019.

Il Presidente

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 che istituisce, nell'ambito dei Programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo, regimi di aiuto connessi alla ristrutturazione e riconversione viticola, agli investimenti per la trasformazione del vino e a programmi di promozione dei vini nei paesi terzi;

VISTO che con il regolamento delegato (UE) n. 1149/2016 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1150/2016 sono stati definiti per detti aiuti le spese ammissibili, i beneficiari, le azioni e i costi ammissibili, i criteri di ammissibilità e di priorità e le procedure generali di gestione;

CONSIDERATO che tale regime di aiuti è ricompreso nel Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo (PNS) 2019-2023 elaborato dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali turismo (MIPAAFT);

VISTO che il PNS definisce gli obiettivi, le misure da attivare a cura delle regioni e la relativa dotazione finanziaria;

CONSIDERATO inoltre che con DM n. 911 del 14 febbraio 2017 il MIPAAF ha dettato le disposizioni applicative per l'attuazione della misura investimenti;

CONSIDERATO che il decreto del MIPAAF n. 911 del 14 febbraio 2017 in particolare:

- riporta le determinazioni che possono essere assunte dalle regioni relativamente all'applicazione della misura investimenti;
- elenca nell'allegato in modo dettagliato le operazioni ammesse per ciascuna regione;
- definisce le caratteristiche delle imprese beneficiarie, l'entità del sostegno, le modalità di presentazione delle domande, la procedura di selezione, le modalità di erogazione del contributo e le sanzioni;
- identifica negli organismi pagatori competenti per territorio gli enti cui presentare la domanda di contributo;
- fissa al 15 febbraio di ogni anno il termine ultimo per la presentazione delle domande;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 22 del 15 gennaio 2019 con la quale è stato aperto il bando per la presentazione delle domande di contributo per investimenti effettuati da imprese agricole e aziende di trasformazione e commercializzazione del settore vitivinicolo, individuando come termine ultimo il 15 febbraio 2019;

VISTO il DM n. 1786 del 14 febbraio 2019 con il quale è stato prorogato il termine di presentazione delle domande intese ad ottenere i benefici per la misura degli investimenti, fino al 25 febbraio 2019;

VISTO l'art. 6 della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27;

CONSIDERATO che ricorrono i presupposti di necessità e di urgenza di cui all'art. 6, comma 1, lett. d) della legge regionale n. 27/1973;

TENUTO CONTO che il presente atto sarà sottoposto alla ratifica della Giunta Regionale nella prima seduta utile;

DATO ATTO che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. di disporre, per le motivazioni e argomentazioni esposte in premessa, che il termine per la presentazione delle domande intese a beneficiare degli aiuti previsti per la misura "Investimenti" del programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - bando biennale annualità 2019-2020, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 22 del 15 gennaio 2019 è prorogato sino al 25 febbraio 2019;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
4. di sottoporre il presente decreto a successiva ratifica con deliberazione di Giunta Regionale nella prima seduta utile, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 1 settembre 1972 n. 12, come modificato dall'art. 6 della L.R. 10 dicembre 1973, n. 27;
5. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Direzione Agroalimentare;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia